Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | **Roma - Sabato, 14 febbraio** | **Numero 37**

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* del corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre. . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno. . . . . . . L. 40
» » semestre. . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all' ***Amministrazione*** **della** ***Gazzetta Ufficiale*** **presso il Ministero dell'Interno.**

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 64 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale in data 30 giugno 1919, n. 1233, che istituisce presso il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari una Direzione generale d'aeronautica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In applicazione del disposto dell'art. 9, lettera *a*), del decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1919, numero 1233, il ruolo organico della Direzione generale d'aeronautica è costituito come dall'unita tabella, vistata, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari e dal ministro del tesoro.

Art. 2.

L'anzianità, anche per gli ufficiali che, in virtù dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1233, verranno nominati ai posti stabiliti in organico, sarà determinata a norma delle disposizioni del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro saranno stanziate nel bilancio dei trasporti, per l'esercizio in corso ed esercizi successivi, le somme necessarie per la esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Tabella.

A) Ruolo amministrativo:

Direttore generale, numero dei posti 1.
Direttori capi divisione, id. 5.
Segretari, id. 30,

B) Ruolo di ragioneria:
Direttore capo divisione, numero dei posti 1.
Ragionieri, id. 6.
C) Ruolo d'ordine:
Archivisti, numero dei posti 5.
D) Personale subalterno:
Commesso, numero dei posti 1.
Uscieri, id. 3.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: DE VITO.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 127 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro per la giustizia e gli affari di culto e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La indennità di cui al decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 559, e ai Nostri decreti 9 ottobre 1919, n 1938, 11 novembre 1919, n. 2144, e 23 novembre 1919, n. 2305, è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1919, e nella misura di L. 5000 annue, ai funzionari in attività di servizio che ricoprono, nei medesimi ruoli, gradi superiori a quelli contemplati dai decreti predetti.

Con decreto del ministro del tesoro saranno inscritti in bilancio i fondi necessari per l'esecuzione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 13 agosto 1917, con la quale il Consiglio provinciale di Ancona stabiliva d'inscrivere tra le provinciali le seguenti strade:

1° Nuovo tratto lungo la strada provinciale Chiaravalle Osimo a raccordo dei ponti sui fossi Pratacci e Venetica, in sostituzione della viziata curva ivi esistente;

2° Comunale che dalla Clementina presso Chiaravalle va all'Ostrense lunga m. 14.070;

3° Comunale delle Giuncare dalla Montecarottese alla Clementina lunga m. 11.500;

4° Comunale di San Paolo di Iesi dalla Cuprense alla Plamina lunga m. 7450;

5° Comunale Plamina tra le provinciali Pia e dei Castelli lunga m. 6440;

Ritenuto che, in seguito alla pubblicazione della deliberazione suddetta in tutti i Comuni della Provincia, non vennero prodotti reclami;

Considerato che il nuovo tratto della strada Chiaravalle Osimo, costruito per raccordare i ponti sui fossi Pratacci e Venetica, sostituisce la viziata curva ivi esistente, e perciò migliora l'andamento della strada stessa riducendone la lunghezza da m. 23.093 a m. 22.993;

Considerato che la strada comunale che dalla provinciale Clementina presso Chiaravalle attraversa gli abitati di Monsanvito e Morro d'Alba allacciandoli alla ferrovia e stabilisce importanti comunicazioni industriali, commerciali ed agricole;

Considerato che la comunale delle Giuncare si stacca dalla provinciale Montecarottese a circa 500 metri dall'abitato di Montecarotto attraverso gli abitati di Poggio San Marcello e Castelplanio, ed ha quindi importanza grande per le relazioni agricole della Provincia traversando una vasta zona assai produttrice;

Considerato che la comunale di San Paolo di Iesi si stacca dalla Cuprense presso Staffalo e raggiunge la Plamina traversando plaghe assai fertili e facilitando le relazioni agricole e commerciali della Provincia;

Considerato che, pertanto, tutte le suindicate strade hanno i requisiti richiesti dall'art. 13, lettera *d*), della legge sulle opere pubbliche per essere classificate provinciali;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sulle opere pubbliche;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate tra le strade provinciali di Ancona:

1. Il nuovo tratto della provinciale Chiaravalle-Osimo construito a raccordo dei ponti Pratacci e Venetica in sostituzione di quello esistente che viene di conseguenza cancellato dalle strade provinciali.

2. La comunale che dalla Clementina presso Chiaravalle va all'Ostrense lunga m. 14.070.

3. La comunale delle Giuncare dalla Montecarottese alla Clementina lunga m. 11.500.

4. La comunale San Paolo di Iesi dalla Cuprense all'incontro con la Plamina lunga m. 7480.

5. La comunale Plamina lunga m. 6440.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
DI CONCERTO COI MINISTRI DEL TESORO E DELLE FINANZE

Vista la legge 26 giugno 1913, n. 888, ed il suo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 723;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1917, concernente il diritto fisso imposto agli stabilimenti orticoli;

Considerata la necessità di estendere la tassa a coloro che commerciano in piante o semi, pur non essendo produttori; di elevare la tassa, in relazione all'accresciuto valore delle merci prodotte o commerciate; e di chiarire le norme per il pagamento;

Decreta:

Art. 1.

I certificati di immunità, od altri attestati similari, di cui all'art. 8, n. 5, del regolamento 12 marzo 1916, n. 723, sono rilasciati ai produttori di piante o semi, sottoposti a vigilanza con le norme degli articoli 12 e 13 dello stesso regolamento, in seguito a pagamento annuale di un diritto fisso, proporzionato all'estensione delle colture da ispezionare.

Il diritto fisso annuale è stabilito nella misura di L. 10 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie complessiva sottoposta a vigilanza.

I commercianti non produttori di piante o semi pagano un diritto fisso annuale di L. 25.

Art. 2.

Per il versamento del diritto fisso si deve presentare, all'ufficio del registro, una dichiarazione del direttore dell'Osservatorio regionale di fitopatologia, rilasciata su carta bollata da L. 1, da cui risulti l'esatta superficie delle colture sottoposte a vigilanza o la qualità di commerciante non produttore di piante o semi.

L'Ufficio del registro rilascia quietanza del versamento, staccandola dal modello 72-A, con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata « Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali ». La quietanza deve essere esibita al direttore dell'Osservatorio regionale di fitopatologia, che ne prende nota nell'apposito registro, segnandovi la data del pagamento, il numero della quietanza ed il funzionario cui fu fatto il versamento.

Art. 3.

Non sarà rilasciato alcun certificato di immunità od attestato similare a chi non sia in regola col pagamento del diritto di cui agli articoli precedenti.

Art. 4.

Il decreto Ministeriale 31 maggio 1917 è abrogato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 20 gennaio 1920.

Il ministro delle finanze: TEDESCO.
Il ministro per l'agricoltura: VISOCCHI.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

I MINISTRI DEL TESORO
E DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 1653 in data 2 settembre 1919, che dà loro facoltà di stabilire le epoche dell'applicazione graduale, nelle diverse provincie del Regno, di un nuovo modo di pagamento delle pensioni e degli altri assegni vitalizi;

Visto il decreto Ministeriale n. 156078, in data 24 ottobre 1919, col quale furono dettate le prime norme per l'esecuzione del decreto-legge sujndicato;

Visto il decreto Ministeriale n. 132108, in data 31 gennaio 1920, col quale furono abrogate le norme precedenti e sostituite con altre contenute nel decreto medesimo;

Visto il decreto Ministeriale n. 132109 in data... febbraio 1920, che approva le nuove istruzioni per l'esecuzione delle disposizioni date col decreto n. 132108 succitato;

Decretano:

A cominciare dalle scadenze di pensioni e di assegni vitalizi che si verificheranno nel mese di marzo 1920, è applicabile nella provincia di Roma il decreto-legge n. 1653, in data 2 settembre 1919, e il decreto Ministeriale n. 132108, in data 31 gennaio 1920, riguardante il modo di pagamento delle pensioni e degli altri assegni vitalizi.

Roma, 5 febbraio 1920.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle poste e telegrafi: CHIMIENTI.

I MINISTRI DEL TESORO
E DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 1653, in data 2 settembre 1919, che dà loro facoltà di dettare le norme del decreto medesimo relativo al modo di pagamento delle pensioni e degli altri assegni vitalizi, e di apportare alle dette norme quelle modificazioni che eventualmente fossero suggerite dall'esperienza;

Visto il decreto n. 156078 da essi emanato il 24 ottobre 1919, col quale furono approvate le suddette norme, e fu affidato al servizio dei conti correnti e degli assegni postali il pagamento delle pensioni e degli altri assegni vitalizi;

Riconosciuta la convenienza di esonerare il servizio dei conti correnti ed assegni postali dal pagamento delle pensioni e degli altri assegni vitalizi;

DECRETIAMO:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 24 ottobre 1919, numero 156078, e il servizio dei conti correnti ed assegni postali è esonerato dal pagare le pensioni e gli altri assegni vitalizi a carico dello Stato e delle Amministrazioni autonome da esso dipendenti.

Art. 2.

Entro il 10 luglio di ogni anno, le delegazioni del tesoro trasmettono ai sindaci della rispettiva Provincia l'elenco degli impiegati in disponibilità, in aspettativa od in posizione ausiliaria, e di coloro che godono pensioni ed altri assegni vitalizi a carico dello Stato, e delle Amministrazioni autonome che ne fanno parte, viventi alla data del 30 giugno precedente.

Gli ufficiali dello stato civile hanno l'obbligo di esaminare l'elenco e di dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, che esso è conforme alle risultanze dei registri di anagrafe, e che le vedove e le orfane conservano tuttora lo stato libero.

L'elenco deve essere restituito alla delegazione del tesoro non oltre il 20 luglio.

Art. 3.

Per l'esecuzione dell'art. 1 del decreto-legge n. 1653, in data 2 settembre 1919, i delegati del tesoro, prima di ciascuna scadenza di pensioni o di altri assegni vitalizi, in base al ruolo conti correnti, emettono ordini di pagamento individuali a favore dei singoli pensionati ed assegnatari sulle rispettive sezioni di Regia tesoreria provinciale.

Gli ordini debbono indicare: l'Amministrazione dalla quale il pensionato o l'assegnatario dipende; il numero del capitolo di bilancio sul quale grava la spesa; la scadenza dell'assegno; il numero di iscrizione dell'assegno stesso; il cognome e il nome del titolare; la località in cui è da eseguire il pagamento; la somma netta dovuta, espressa in cifre e in lettere.

Art. 4.

Gli ordini di pagamenti da pagare nella città in cui ha sede la sezione di Regia tesoreria provinciale sono consegnati dai delegati del tesoro alla sezione stessa. Quelli da pagare in altri Comuni della Provincia sono, invece, spediti ai rispettivi uffici postali per la estinzione.

Art. 5.

Quando il pagamento della pensione o dell'assegno deve essere fatto al legale rappresentante, od al procuratore dell'assegnatario, il pagamento stesso ha luogo, ai termini dell'art. 2 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1653, verso presentazione del certificato

di vita in data non anteriore al giorno della scadenza, rilasciato nei modi prescritti dagli articoli 402 e 405 del regolamento di contabilità generale dello Stato, e del certificato d'iscrizione.

Le stesse modalità sono da osservarsi nel caso che il pagamento debba farsi a persona delegata.

Art. 6.

Resta fermo il vigente sistema di pagamento delle quote trattenute per debito verso lo Stato e verso le Amministrazioni autonome, stabilito dall'art. 507 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Soltanto per il pagamento delle quote a favore di terzi per assegnazione giudiziale od in dipendenza di cessione, le delegazioni del tesoro chiedono ai sindaci dei Comuni, in cui risiedono gli assegnatari debitori, il certificato di vita e di esistenza delle altre eventuali condizioni.

I relativi ordini sono resi pagabili presso la sezione di Regia tesoreria, presso i consueti agenti pagatori, oppure convertiti in vaglia del tesoro.

Roma, 31 gennaio 1920.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle poste e dei telegrafi: CHIMIENTI.

LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONI UNITE

Vista la legge 14 agosto 1862, n. 800;

Visto l'art. 58 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Ha deliberato approvarsi le seguenti modificazioni ed aggiunte al regolamento per l'ordinamento dei servizi della Corte dei conti e per l'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose, approvate dalle sezioni unite della Corte dei conti nell'adunanza del 2 luglio 1913 e modificato con le successive deliberazioni 25 giugno 1915, 31 agosto 1917 e 8 marzo 1918:

Art. 2.

Dopo la parola: tesoro, aggiungere: compresa l'assistenza militare le pensioni di guerra.

Dopo la parola: interno, aggiungere: delle terre liberate.

Dopo le parole: lavori pubblici, aggiungere: dei trasporti marittimi e ferroviari.

Sopprimere le parole: di grazia e giustizia, sostituendole con le seguenti: della giustizia e degli affari di culto.

Sopprimere *h*) all'officina delle carte-lavori modificando le lettere *i*), *l*), *m*), in *h*), *i*), *l*), quindi aggiungere *m*) al riscontro effettivo sui magazzini dello Stato.

Art. 3.

Sopprimere le parole industria e commercio, sostituendovi le seguenti: dell'industria, commercio e lavoro (compresi gli approvvigionamenti e consumi alimentari).

Alle parole: e telegrafi, sostituire: telegrafi e telefoni.

Sopprimere l'ultimo comma.

Art. 4.

Dopo la lettera *c*) aggiungere:

d) il giudizio in primo grado sui conti dei tesorieri provinciali e sulle responsabilità degli amministratori delle provincie e il giudizio sui conti del R. politecnico di Torino;

e) il giudizio sui ricorsi degli esattori comunali in materia di rimborsi per inesigibilità relative alle imposte dirette.

Sostituire la lettera *b*) alla lettera *d*) del successivo capoverso.

All'ultimo comma sostituire il seguente:

A questa sezione è normalmente applicato un congruo numero di referendari.

Art. 5.

Sopprimere la lettera *d*) e l'ultimo comma.

Art. 6.

Alla parola: due (referendari), sostituire: tre.

Art. 7.

Sopprimere le parole: e IV..... i quali dipendono interamente da essi per quanto riguarda il disimpegno degli incarichi loro attribuiti.

Dopo il primo comma, aggiungere:

Gli impiegati che coadiuvano i referendari sono riuniti in un ufficio unico posto alla dipendenza del direttore della divisione 1ª (segreteria della sezione III).

Art. 8.

(Dalla sezione I).

Alle parole: dell'interno, aggiungere: e del Ministero delle terre liberate.

Alle parole: di grazia e giustizia, sostituire le seguenti: della giustizia e degli affari di culto.

Alle parole: lavori pubblici, aggiungere: e del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari.

Dopo le parole: spese fisse, sopprimere le parole: e del debito vitalizio.

Sopprimere l'intero comma:

una pel riscontro degli atti relativi alle entrate, ecc., fino a debito dello Stato.

Aggiungere i due seguenti commi:

una pel riscontro e la contabilità del debito vitalizio, comprese le pensioni di guerra;

una pel riscontro effettivo dei magazzini dello Stato.

Dopo l'ultimo comma (una pel riscontro degli atti del Ministero del tesoro) aggiungere: compresi i servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra e la vigilanza sulla riscossione delle entrate.

Aggiungere:

Dalla sezione I dipendono inoltre quattro uffici esterni per il riscontro:

a) presso la Direzione generale del debito pubblico;

b) presso la Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti;

c) presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza;

d) presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato;

ed una delegazione presso la Cassa speciale del tesoro in Roma per i biglietti a debito dello Stato.

(Dalla sezione II).

Sopprimere le parole: del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sostituendovi le seguenti: dei Ministeri dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro (compresi gli approvvigionamenti e consumi alimentari).

Sopprimere le parole:

una pel riscontro effettivo ai magazzini dello Stato;

Alle parole: e dei telegrafi, sostituire: dei telegrafi e dei telefoni.

(Dalla sezione III).

Dopo le parole: segreteria della sezione, aggiungere: e per coadiuvare i referendari nell'esame dei conti giudiziali.

All'ultimo comma dell'art. 8 è sostituito il seguente:

Alla direzione di ciascuna divisione e di ciascun ufficio esterno di riscontro è preposto un referendario il quale, in caso di sua assenza o d'impedimento, è supplito dal segretario designato presso ciascun ufficio ai termini dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 9.

(Soppresso).

Art. 10.

Sostituito dal seguente:

Le attribuzioni dei referendari o degli altri funzionari posti a capo degli uffici esterni o delegati ad esercitare la vigilanza sopra taluni uffici amministrativi ed il modo di esercitarle sono determinate con istruzioni approvate dalla Corte.

Art. 14.

(Soppresso).

Art. 15.

(Soppresso).

Articolo nuovo (ultimo comma dell'art. 9 e parte dell'art. 14 soppresso).

Il segretario generale vigila sul personale degli uffici interni ed esterni della Corte per quanto riguarda l'osservanza dell'orario e la disciplina, e ne riferisce al presidente, ferma restando la responsabilità dei direttori degli uffici di cui all'art. 36 del regolamento per il personale, vigila e riferisce al presidente sull'andamento dei lavori.

Alla diretta dipendenza del segretario generale sono:

a) l'ufficio del doppio del Gran libro, il quale tiene pure il duplicato dei registri di iscrizione dei titoli di credito comunale e provinciale;

b) l'Economato;

c) l'archivio generale;

d) la biblioteca;

e) la segreteria delle sezioni unite;

f) la segreteria della sezione I e della sezione II.

Altro articolo nuovo (parte dell'articolo 15 soppresso).

Al Segretariato generale è destinato un referendario il quale, qualunque sia la sua anzianità, coadiuva il segretario generale e lo sostituisce nei casi di assenza o d'impedimento.

Art. 16.

1° comma: sopprimere le parole: dei direttori superiori.

Sopprimere il 2° comma.

Art. 17.

Sopprimere il 2° comma e sostituire alle due parole: delle sezioni: della rispettiva sezione.

All'art. 21 è sostituito il seguente:

Art. 21.

Le sezioni I e II hanno un ufficio di segreteria unico presso il Segretariato generale.

Le sezioni III e IV hanno ciascuna uno speciale ufficio di segreteria.

Il segretario generale esercita le funzioni di segretario della sezione I.

Le funzioni di segretario della sezione II sono esercitate da un referendario designato dal presidente della sezione.

Presso la sezione III le funzioni di segretario sono esercitate dal referendario preposto alla direzione della segreteria della sezione stessa e presso la sezione IV dal referendario preposto alla direzione di una delle divisioni di liquidazione delle pensioni che sarà all'uopo designato dal presidente della sezione.

In caso di assenza o di impedimento dei titolari e di coloro che in virtù del presente regolamento debbono sostituirli, l'ufficio di segretario è esercitato da un funzionario designato di volta in volta dal presidente della rispettiva sezione.

Art. 28.

Sopprimere l'ultimo inciso: nonchè quelli relativi alla resa o forma dei conti delle Provincie.

Art. 29.

(Soppresso).

(Dopo l'articolo 30).

(Articolo nuovo e ultimo comma dell'articolo 34).

Il presidente della sezione ripartisce fra i consiglieri ed anche fra i referendari della sezione stessa i giudizi speciali istituiti sia dal procuratore generale presso la Corte, sia dai contabili e distribuisce fra i referendari della sezione i conti giudiziali resi dai contabili delle singole amministrazioni dello Stato, ed i conti dei tesorieri delle Provincie e del Regio politecnico di Torino.

Art. 34.

Sopprimere l'ultimo comma.

Art. 39.

Sopprimere nel secondo comma le seguenti parole:

Le retribuzioni da concedersi agli impiegati per lavori straordinari, come pure.

Approvato dalla Corte dei conti a sezioni unite il 30 gennaio 1920.

Il presidente: *Bernardi*.

Il segretario generale: *Gisci*.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto l'art. 49 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, che unisce in testo unico le leggi per le case popolari e per l'industria edilizia;

Decreta:

È istituito per la provincia di Chieti il Comitato per le case popolari composto delle seguenti persone:

Aliquò comm. Luigi, ingegnere capo del genio civile.

Bassino avv. Agostino, presidente Società cooperativa per le case popolari in Chieti.

Leonelli dott. Felice.

Mammarella cav. Elia, delegato del tesoro.

D'Orazio comm. Francesco, presidente Cassa di risparmio Marruccina.

Pallicciotti cav. avv. Giacomo, presidente Società operaia.

Sigismondi Arturo, presidente Società muratori fratellanza e lavoro.

Spatocco cav. Giustino, avvocato.

Chieti, 21 gennaio 1920.

Il prefetto: *D'Ancora*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 13 febbraio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	80 08	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.30	—

Corso medio dei cambi

del giorno 13 febbraio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 128,36 — Londra 62,24 — Svizzera 394,50 — New York 18,29 — Oro 246,77.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale imposte dirette sui redditi.

Con R. decreto del 27 novembre 1919:

Cenf cav. Umberto, primo agente di 1ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 1° ottobre 1919 e per la durata di mesi due.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 16 febbraio 1918.

Dirette.

Birelli Antonio, soldato, L. 630 — Sasso Angelo, id., L. 912 — Verza Emilio, id., L. 630 — Bertogli Edoardo, id., L. 1008 — Dago Guido, id., 612 — Del Monego Giovanni, id., L. 630 — Vitale Carmelo, id., L. 630 — Cassu Giov. Batta, id., L. 630 — Palumbo Salvatore, id., L. 612 — Aversa Giacinto, id., L. 630 — Battaglini Battaglino, id., L. 1008.

Gori Luigi, soldato, L. 912 — Castagneri Pietro, id., L. 630 — Veccia Ruggero, id., L. 630 — Nuti Umberto, tenente, L. 2916 — Piermarini, Francesco, soldato, L. 630 — Brayer Giacomo, id., L. 1260 — Brayer Giacomo, id., L. 150 — Zanellati Arturo, id., L. 1008 —

Piccoli Giuseppe, sold., L. 612 — Iacopini Angelo, id., L. 612 — Lamberti Carlo, id., L. 756 — Pernice Gaetano, sottotenente, L. 1941 — Buitoni Iginio, soldato, L. 630 — Guidi Angelo, id. L. 1008 — Romani Camillo, id., L. 1008 — Rizzardi Argentino id., L. 630 — Roghi Giuseppe, id., L. 882 — Solazzo Vito Maria, id., L. 630 — Marabini Ermenegildo, id., L. 1008 — Vironda Giuseppe, id., L. 1008 — Farnolo Antonio, id., L. 1008 — Fiore Raffaele, id., L. 1008 — Esposito Vitaliano, id., L. 630 — Perazzo Pietro, id., L. 630 — Mezzena Ferdinando, id., L. 882 — Di Gregorio Paolo, id., L. 612 — Dini Guido, id., L. 378 — Modella Luigi, Luigi, id., L. 612.

Resmini Giovanni, soldato, L. 945 — Benigni Giuseppe, id., L. 630 — Di Benedetto Pasquale, id., L. 1008 — Portigliotti Cordola, id., L. 1008 — Ricono Giacomo, id., L. 945 — Trasoletti Pasquale, id., L. 882 — Parenti Luigi, id., L. 882 — Poli Domenico, id., L. 1008 — Rusconi Giuseppe, id., L. 1008 — Ceddia Nazario, id., L. 882 — Lucci Remigio, caporalmaggiore, L. 840 — Lupi Luigi, soldato, L. 612 — Santarelli Antonio, caporale, L. 840 — Sartore Giueeppe, soldato, id., L. 630 — Sergi Antonino, id., L. 612 — Bertozzi Pasquale, id., L. 630 — Ciancio Vincenzo, id., L. 756 — Di Domenico Matteo, sergente, L. 1792 — Foglia Maurizio, soldato, L. 378 — Gavas Giusto, L. 630 — Pierfederici Nazzareno, id., L. 504 — Romano Carmelo, id., L. 612 — Bartolini Orazio, id., L. 612 — Benvenuti Armando, id., L. 612 — Frasson Ernesto, id., L. 630 — Isotta Giacomo, id., L. 612 — Ansaldo Giacomo, id., L. 612 — Camana Luigi, caporale, id., L. 840 — Ferri Giovanni, soldato, id., L. 630 — Italiano Stefano, id., L. 1008 — Barbierato Luigi, id., L. 612 — Ruggieri Gaetano, id., L. 1008 — Casagrande Giovanni, id., L. 945 — Cioria Rocco, id., L. 612 — Gallo Carmine, id., L. 630 — Nori Felice, tenente, L. 2721.

Mea Domenico, soldato, L. 1008 — Vegni Alfredo, id., L. 1008 — Anezzi Alfredo, id., L. 1260 — Bedino Giovanni, id., L. 612 — Borsari Adolfo, id., L. 612 — Conti Achille, id., L. 630 — Costa Cristiano Antonio, id. L. 756 — Dimartino Salvatore, id. L. 630 — Di Pasquale Amedeo, id., L. 1008 — Pesce Pietro, id., 6 2 — Sarnataso Giuliano, L. 612 — Spicuzza Concetto, id., L. 1008 — Tansini Giuseppe, id., L. 630 — Zagli Angelo, id., L. 612 — Abrami Antonio, id., L. 630 — Bianchi Tullio, id., L. 612 — Borghese Liberale, id., L. 630 — Campioni Cesare, id., L. 612 — Carasa Giuseppe, id., L. 630 — Costaro Antonio, id., L. 612 — Colombo Achille, id., L. 1008 — Luciani Cesare, id., L. 882 — Nardi Enrico, id., L. 630 — Palazzoto Luigi, caporale, L. 1008 — Piccolo Pasquale, soldato, L. 882 — Baccicalupi Edoardo, id., L 612 — Fraresso Antonio, id., L. 1008 — Mainardi Cesare, caporale, L. 840 — Raspetti Pietro, soldato, L. 882 — Signorini Terso, id., L. 1008 — Zampieri Daniele, id., L. 630 — Ciardi Vittorio, id., L. 378.

La Barba Domenico, caporale, L. 840 — Modini Alessandro, soldato, L. 378 — Casati Guglielmo, id., L. 378 — Chiostri Dino, id., L. 612 — Pasero Pietro, tenente, L. 1944 — Raspatti Vittorio, soldato, L. 612 — Maggiolo Angelo, id., L. 504 — Creselin Vittorino, id., L. 630 — Spadon Vincenzo, id., L. 612 — Borsato Luigi, caporalmaggiore, L. 1008 — Cristofoli Ettore, soldato, L. 1008 — D'Astolfo Antonio, id., L. 630 — Tredici Nicola, id., L. 882 — Aloi Salvatore, id., L. 882 — Gamberini Agostino, id., L. 1008 — Noti Lelio, id., L. 882 — De Rosis Nicola, id., L. 882 Mariani Anselmo, id., L. 1008 — Barbi Vittorio, id., L. 630 — Capparelli Giovanni, id., L. 630 — Cipriani Fulgenzio, id., L. 612 — Coli Cresci, id., L. 612 — Ferretti Giovanni, id., L. 612 Martinelli Antonio, id., L. 1008 — Tempesta Fortunato, sottotenente, L. 993 — Bolzani Pierino, soldato, L. 882 — La Cena Domenico, id., L. 630 - Grossetti Filippo, id., L. 630 - Rassi Savio, caporale, L. 672 — Bugni Carlo, soldato, L. 630 — Grazioli Cesare, caporale, L. 720 — Faneci Egisto, soldato, id., L. 945 — Casani Ercole, infermiere, L. 945 — Buttoro Antonio, soldato, L. 945 — Garzanti Nicola, id., L. 882 — Martorina Luigi id, L. 1008 — Destetanis Giacomo, id., L. 756 — Pagani Angelo, id., L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO. — Giovedì, 5 febbraio 1920

Presidenza del vice presidente MELODIA *e poi del vice presidente* FABRIZIO COLONNA.

La seduta è aperta alle ore 15.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Per la salute del senatore Cassuto.

D'ANDREA. Ieri dopo la seduta, stanco del lavoro di parecchie ore come relatore di due disegni di legge, il senatore Cassuto fu preso da un deliquio, il quale tenne in viva apprensione i suoi amici ed ammiratori.

È lieto di apprendere ora che il suo stato va migliorando ed è certo rendersi interprete del sentimento del Senato, mandando a lui il voto della più sollecita guarigione. (Vive approvazioni).

SANTUCCI. Si associa volentieri personalmente alle parole del senatore D'Andrea, e tanto più volentieri in quanto mezz'ora fa ha potuto vedere il senatore Cassuto e constatare il miglioramento notevolissimo del suo stato di salute, sicchè si può essere persuasi che i voti comuni per la guarigione perfetta saranno presto soddisfatti.

Prega il presidente di trasmettere al senatore Cassuto questi sentimenti. (Approvazioni).

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. Legato al senatore Cassuto da un'amicizia di quarant'anni, cementata da vincoli professionali, dalla grande stima per il suo ingegno, e dalla costante ammirazione per la sua bontà d'animo e gentilezza di modi, egli forse più d'ogni altro, fu turbato ieri dall'incidente doloroso.

Fu al fianco del senatore Cassuto nei primi momenti del male da cui fu colpito, insieme con valorosi senatori sanitari che l'assistettero con tanta sapienza; fu anche questa mattina di nuovo al suo letto e ha constatato con grandissimo piacere il notevole miglioramento della sua salute.

Gli manda con affetto di antico amico, con ammirazione di studioso i più vivi auguri di pronta guarigione.

Lo zelo ed il fervore con cui, appena entrato in Senato, egli iniziò la sua cooperazione validissima ai lavori parlamentari, siano augurio che possa continuare per molti anni a dare la sua opera intelligente, sapiente ed amorosa alla legislazione italiana.

Il Governo per sua bocca si associa a questo voto e prega il presidente di esserne messaggero al senatore Cassuto (Benissimo!).

PRESIDENTE. La presidenza si associa ai voti ed agli auguri espressi dai senatori D'Andrea e Santucci e dal ministro della giustizia.

Non mancherà di partecipare personalmente al senatore Cassuto il rammarico del Senato, esprimendo la certezza di vederlo prestissimo guarito.

Legge il seguente telegramma del sindaco di Livorno, il quale, onorando il senatore Cassuto, indirettamente onora tutto il Senato:

« Vivamente preoccupato notizia pubblicata interno grave stato salute senatore Cassuto prego V. E. porgere illustre infermo nome mio e cittadinanza livornese vivi auguri pronta completa guarigione. Frattanto interessola compiacersi disporre comunicarmi attuale stato sua salute informandomene poi periodicamente perchè mia volta possa renderne edotta popolazione. Ringraziamenti ossequi.

Regio commissario comune Livorno

Cavalieri ».

E' lieto di poter dare, non solo al Senato, ma anche al sindaco di Livorno, le migliori notizie della salute del senatore Cassuto

Omaggi.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura dell'elenco degli omaggi.

Congedi.

Sono accordati alcuni congedi.

Svolgimento di interrogazione.

BISCARETTI, segretario, legge l'interrogazione del senatore Pellerano al ministro degli affari esteri « sul decreto del Governo franco-tunisino che istituisce uno stato civile proprio, venendo così ad abolire un antico privilegio italiano in Tunisi ».

SFORZA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Gli dispiace di dover rispondere al senatore Pellerano che le informazioni sull'argomento presso il Ministero degli affari esteri sono scarsissime. Ha chiesto subito un rapporto dettagliato, ma non gli è ancora giunto. Il Consolato generale italiano in Tunisi ha però comunicato amichevoli osservazioni alla residenza francese.

L'interrogazione del senatore Pellerano è utilissima, quale una manifestazione dell'interessamento del Parlamento per una questione così delicata e vitale come quella della situazione delle colonie italiane in Tunisia.

Sui rapporti con la Francia circa tale questione esiste ormai una lunga tradizione politica, basata sugli accordi felicemente raggiunti nel 1896.

Questa tradizione politica vuole dalle due parti lealtà piena, concezione reciproca dei bisogni e degli interessi essenziali. A questa tradizione l'Italia non manca.

Il governo della Repubblica francese è certo della piena lealtà e della perfetta comprensione della situazione da parte dell'Italia. È convinto che il Governo francese il quale tiene anche esso a che nessuna nube turbi in quel campo gli accordi raggiunti, è ispirato dagli stessi sentimenti. (Bene).

PELLERANO. Ringrazia il sottosegretario di Stato della risposta e di aver riconosciuta l'importanza dell'interrogazione.

Spera che le trattative fra il Governo italiano ed il francese riescano a rimettere le cose come prima.

Ad ogni modo, se ciò non si potrà ottenere, è certo che il Governo italiano ricorrerà a quei rimedi che sono possibili, come l'obbligo per tutti gl'italiani residenti all'estero, di avere lo stato civile, e l'aumento delle nostre agenzie consolari nei luoghi ove è maggiore affluenza d'italiani.

Ma spera che il Governo francese revocherà il decreto di cui è oggetto la sua interrogazione. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Dichiara esaurita l'interrogazione.

Avverte che nell'ordine del giorno segue una interrogazione presentatata dai senatori Rolandi-Ricci, Piaggio e Garroni al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed ai ministri della giustizia, delle finanze e della guerra; ma, per accordo intervenuto fra gl'interroganti ed i ministri interessati, l'interrogazione sarà svolta in un'altra seduta da destinarsi.

Presentazione di relazioni.

CANEVA. Presenta la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 28 marzo 1915, n. 355, riguardante deroga ai limiti di età per talune categorie di ufficiali in congedo ed impiego di ufficiali in congedo provvisorio e di volontari aviatori anche non vincolati da obbligo di servizio ».

MORRONE. Presenta la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2042, che modifica l'art. 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato col R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497 ».

Coordinamento del disegno di legge: « Procedimento per ingiunzione ».

BETTONI, segretario. Dà lettura del testo coordinato.

PRESIDENTE. Pone ai voti il coordinamento che è approvato.

Per l'interpellanza del senatore Foà.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. Prega il senatore Foà di consentire che la sua interpellanza sia messa all'ordine del giorno di lunedì prossimo.

FOÀ. Consente.

Resta così stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove Provincie del Regno » (N. 9).

PRESIDENTE. Annuncia che il senatore D'Andrea ha presentato un emendamento che consiste nell'aggiungere all'articolo unico, in fine, le parole: « fatta eccezione degli articoli 12 e 13 ».

SANTUCCI, ff. di relatore. L'Ufficio centrale espose già per bocca del senatore Cassuto le ragioni per cui non credeva di associarsi alle preoccupazioni del senatore D'Andrea; perciò egli dichiara che l'emendamento non può essere accettato.

Effettivamente quei due articoli non rappresentano che un perfezionamento o un completamento di un sistema che già vige. L'art. 13 non è poi in sostanza altro che un ritorno alla legge del 1888.

Chi ha pratica giudiziaria sa bene in quale imbarazzo si trovino spesso le Cassazioni territoriali per evitare di pronunziarsi in contrasto con quella che può essere la tendenza delle sezioni riunite della Cassazione di Roma.

Concludendo, se pure non si trattasse del ritorno all'antica legge, la disposizione sarebbe sempre di tale utilità, che dovrebbe essere accolta senza esitazione.

PRESIDENTE. Domanda se l'emendamento è appoggiato.

È appoggiato.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. La questione che da ieri si vien dibattendo ha un puro e semplice carattere processuale.

La Cassazione, per istituto, è unica, sebbene sia frazionata in sezioni. Non altera l'ordinamento giudiziario, l'attribuire ad una o ad altra sezione la cognizione di un determinato argomento.

In omaggio allo statuto ha creduto suo dovere di non modificare l'ordinamento giudiziario per mezzo di decreti-legge: nè questo che oggi si discute rappresenta un'eccezione al suo principio, perchè esso contempla un fatto di mero ordine processuale.

Il sospetto che egli volesse di soppiatto mutilare le Corti di cassazione regionali nelle loro attribuzioni, è assolutamente infondato. Egli ha preso atteggiamento nella lotta col progetto che sta innanzi all'altro ramo del Parlamento sulla riforma giudiziaria: non aveva bisogno di menomare subdolamente le altre Corti di cassazione per raggiungere il suo scopo.

Chi ha fatto sciopero il giorno della presentazione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario, poteva farlo quando egli assunse il posto di ministro della giustizia, poichè sin da allora era evidente che egli non avrebbe esercitato per dei mesi quella funzione senza proporre all'approvazione del Parlamento i suoi concetti fondamentali contenuti in quel disegno di legge.

Le Corti regionali di cassazione, esistono solo per delle ragioni storiche, cioè per il fatto che più Stati una volta coesistevano nel territorio, oggi tutto è compreso entro i confini del Regno d'Italia.

Il giorno che l'Italia compì la sua unificazione politica, si comprese che era ora di parlare di quella del suo supremo organo di giustizia in Roma; ma gli interessi cui si era usato indulgenza, si erano venuti fortificando o si erano coalizzati per impedire questa unificazione. Onde, quando il Vigliani ebbe il pensiero di unificare la Corte di Cassazione in Roma, sorsero tali difficoltà che egli dovette limitarsi a procedere alla riforma per gradi; e con la legge del 1875 istituì in Roma dua sezioni temporanee di Corte di cassazione.

Nel pensiero del Vigliani la parola temporaneo, non indicava un concetto di transitorietà, ma intendeva avvertire che sarebbe venuto il giorno in cui quelle sezioni sarebbero divenute stabili. E il Vigliani attribuì a queste Sezioni temporanee una competenza generale per tutto il territorio del Regno sopra alcune materie, in cui l'unicità della giurisdizione era reclamata dal pubblico interesse.

Tali materie comprendevano, oltre altre, le questioni derivanti dall'applicazione delle leggi sulle imposte e sull'asse ecclesiastico.

Il testo della legge del 1875 parla di ricorsi in cause nelle quali l'amministrazione dello Stato sia interessata; ma lo spirito della legge è che sia mantenuta l'unicità dell'interpretazione giuridica.

Sfuggì al legislatore di allora che in materia di applicazione delle leggi sull'asse ecclesiastico vi potevano essere rapporti tra privati ed interessi diversi dall'Amministrazione dello Stato.

In materia d'imposte la maggior parte delle liti si fanno tra contribuenti ed esattore, e non tra contribuente e Stato.

Inoltre vi sono liti che derivano da conflitti tra privati ed Amministrazioni comunali, per le imposte dovute ai comuni, o che i comuni percepiscono per conto dello Stato e per mezzo degli appaltatori. In questi casi gli interessi dello Stato non sono in causa direttamente.

Onde il dubbio se nella legge del 1875 fossero comprese queste categorie di liti; e di qui controversie d'interpretazione circa l'applicazione delle disposizioni della stessa legge.

Entra nel campo pratico processuale per dimostrare gl'inconvenienti che si producono a danno delle parti litiganti e della sollecita amministrazione della giustizia.

Il fastidio morale suscitato dallo spettacolo d'interminabili andirivieni per pure questioni formali nella ricerca della competenza, turbava l'animo di molti; ed il senatore Pagano propose nel 1906 un disegno di legge identico alla proposta che l'oratore ha fatto con l'art. 12 del decreto-legge in discussione.

E nessuno allora accusò il Pagano di voler menomare le attribuzioni delle Corti di cassazione territoriali.

Nel 1875 la Corte di cassazione di Roma fu istituita come una creatura fragile, retta sulle stampelle di quell'aggettivo di temporanea. Ma questo non era il suo destino.

Per la legge sul Consiglio di Stato del 1865 la decisione dei conflitti di attribuzione fra autorità giudiziaria e amministrativa era devoluta al Consiglio di Stato.

Poco dopo l'istituzione della Corte di cassazione di Roma quella legge esercitò una funzione suggestiva per la risoluzione della questione, ed il Mancini ed il Mantellini cooperarono con illustri membri di quell'Alta assemblea alla compilazione della legge del 1877 sui conflitti d'attribuzione; legge che tolse al Consiglio di Stato la accennata giurisdizione, e la deferì alla Corte di cassazione di Roma a sezioni unite: e più non si parlò di temporaneità.

(Continua).

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, accompagnato dal generale Cittadini e dall'ammiraglio Biscaretti di Ruffia, suoi aiutanti di campo, e dall'on. senatore Mattioli Pasqualini, ministro della Real Casa, presenziò iermattina alla riapertura del Museo del genio militare a Castel Sant'Angelo. Il Sovrano venne ricevuto dal generale Mariani, ispettore generale del genio, e dal generale Borgatti, il benemerito ordinatore del Museo.

Erano presenti alla cerimonia S. E. il ministro della guerra Albricci, il ministro della marina, il pro-sindaco Lanciani, le rappresentanze parlamentari, numerose autorità civili e militari, nonchè un eletto pubblico d'invitati.

Il generale Mariani pronunziò il discorso inaugurale, complimentato alla chiusa da Sua Maestà.

Cessate le espressioni di plauso all'oratore, il Sovrano, a cui facevano corona numerosi ufficiali inglesi e francesi e la Missione navale giapponese, passò in rivista le truppe che prestavano servizio d'onore e poscia visitò, con vivo interessamento, il Museo.

Alla partenza del Sovrano scoppiarono vivissimi applausi e la banda militare, tra gli evviva della folla acclamante, eseguiva l'inno Reale.

Per il VI Prestito nazionale. — Un nobile esempio per incitare alle sottoscrizioni è dato da Milano. La Commissione femminile del Comitato esecutivo di propaganda del prestito comunica che le sottoscrizioni delle donne milanesi hanno già oltrepassato i cento milioni.

In provincia di Bari sono stati sottoscritti oltre 192 milioni, cifra significante considerando che quella Provincia fu la meno beneficata dalle industrie nel periodo della guerra. A Torino si è raggiunto, l'altrieri, 1 miliardo e 145 milioni di lire.

Mercato serico. — I corrispondenti serici del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro telegrafano:

Shanghai, 26 gennaio. — Mercato attivo. Quotasi greggie classiche 12[14 a 20[22 fr. 12,50. Tsatlée filature Pegasus n. 1 fr. 880. Tsatlée filature Kunkee Mars n. 1 fr. 810. Tussah filature chops primari fr. 550. Cambio taels su Francia in gennaio 20. Le vendite della nuova campagna sono ammontate a tutt'oggi a 2000 balle di greggie alla europea classiche 12[14 a 20[22 a 1280 balle di greggie all'europea classiche 10[12 e a 1330 balle di greggie all'europea sublimi 12[14. Cambio del taels su Francia a luglio 19.

New York, 3. — Seta calma. — Prezzi meno fermi. — Situazione incerta. — Seta italiana invariata. — Seta giapponese 1 1/2 doll. 17.15. — Extra doll. 17.40. — Double doll. 17.70. — Cambio a vista del dollaro 17.37.

Tokio, 3. — Quotasi Shinshu 1 1/2 13/15 yen 4.300 equivalenti fr. 537 nominali. — Mercato calmo. — Prezzi al ribasso. — Esportazioni dal 1° luglio al 31 gennaio balle 179.060 per l'America, 4385 per l'Europa, stock 8000. — Cambio yen su Francia 4 mesi fr. 7.05.

TELEGRAMMI "STEFANI"

LONDRA, 12. — Il Consiglio supremo ha oggi concretato i termini della risposta alla Germania, circa la consegna dei colpevoli e della risposta all'Olanda, circa l'estradizione dell'ex-Kaiser. I testi definitivi delle due risposte saranno approvati domani.

LONDRA, 12. — L'*Agenzia Reuter* dice che il Consiglio supremo degli alleati ha iniziato oggi discussioni, che sono il preludio dell'esame delle questioni insospese con la Germania, del problema turco e delle altre questioni che il Consiglio discuterà nei prossimi giorni.

PARIGI, 12. — L'*Agenzia Havas* dice che nei circoli ufficiali si smentisce l'informazione pubblicata in Italia, circa il progetto di una alleanza militare tra la Francia e la Jugoslavia.

BERLINO, 12. — Millerand ha diretto alla Missione tedesca a Parigi una Nota in cui ricorda che, secondo il trattato di pace, la Germania si è impegnata di consegnare ogni anno sette milioni di tonnellate di carbone. Inoltre la Germania deve consegnare ogni anno alla Francia una quantità di carbone uguale alla differenza della produzione annuale dell'anti-guerra nei bacini carboniferi del Nord del Passo di Calais e la produzione negli stessi bacini durante gli anni venturi.

La nota dichiara che documenti inconfutabili dimostrano che la Germania ha estratto nel dicembre scorso 10,450,000 tonnellate di carbone, che ne doveva consegnare 2,500,000 e che ne ha consegnate invece 600,000.

I motivi addotti per la mancata consegna non sono giudicati sufficienti.

Il Governo francese - continua la nota - è deciso a far rispettare i diritti della Francia, sanzionati dal Trattato, e fa conoscere alla Germania che in seguito all'inosservanza del Trattato non comincia a decorrere il termine stabilito per lo sgombero.

Se col primo di marzo non saranno eseguite le consegne dovute, la Francia prenderà provvedimenti di rappresaglia e inizierà il blocco economico.

Una nota ufficiosa tedesca rileva che la nota francese emana da Millerand, mentre l'autorità competente è la Commissione per le riparazioni, contesta la fondatezza delle asserzioni francesi e conclude che le consegne mensili menzionate non annullano i trattati fatti volontariamente dalla Germania.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.